SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1972

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme in materia di incompatibilità pro-

fessionali per gli agenti di cambio » (224) (D'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri):
PRESIDENTE Pag. 96, 98, 99 e passim
Borsari
Poerio
Ricci, relatore alla Commissione 96, 98, 99
Schietroma, sottosegretario di Stato per il
tesoro 98, 99, 100

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia vescovile di Brescia il fab-

bricato demaniale denominato "San Giuseppe" » (1) (242) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri):

Presidente Pag. 100, 102, 105 e passim
Amadei, sottosegretario di Stato per il te-
soro 107, 108
Borsari 102, 106, 108 e passim
CAROLLO
MARANGONI
PATRINI, relatore alla Commissione . 100, 101
102 e passim
PAZIENZA
Pinna
Poerio 104, 105, 109
Russo
Schietroma, sottosegretario di Stato per il
tesoro
Zuccalà
Zugno 102, 103, 105

⁽¹⁾ Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: «Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Mensa Vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato "San Giuseppe"».

6^a Commissione

7° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, in un testo unificato:

- « Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2) (267) (D'iniziativa dei senatori Barbaro e Tiriolo);
- « Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, numero 276, per il personale operaio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato assunto per lavori di carattere stagionale » (2) (488):

Presidente Pag. 92, 93, 94 e passim
Amadei, sottosegretario di Stato per il te-
soro
Borraccino
Borsari
DE LUCA, relatore alla Commissione 92, 93
95 e passim
POERIO
Zugno

(2) È stato approvato il seguente titolo del testo unificato: « Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

PATRINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

- « Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (267), d'iniziativa dei senatori Barbaro e Tiriolo;
- « Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per il personale operaio dell'Amminsitrazione dei monopli di Stato assunto per lavori di carattere stagionale » (488)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, numero 276, per il personale operaio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato assunto per lavori di carattere stagionale », d'iniziativa governativa, per il quale è pervenuto il 22 novembre scorso il parere favorevole della 1ª Commissione, e « Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », d'iniziativa dei senatori Barbaro e Tiriolo.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore De Luca di riferire alla Commissione sui due disegni di legge.

D E L U C A, relatore alla Commissione. I due disegni di legge hanno per oggetto la stessa materia: la differenza consiste soltanto nelle conclusioni, come spiegherò nel corso della mia esposizione.

Il problema che affrontano i due provvedimenti riguarda il personale operaio assunto dall'Amministrazione dei monopoli di Stato per lavori di carattere stagionale. Com'è noto, tale Amministrazione, per le esigenze di carattere stagionale derivanti dalla manipolazione di tabacco greggio di produzione indigena e dalla raccolta del sale nelle saline marittime, oltre ad avvalersi del personale operaio permanente, ricorre all'assunzione di personale salariato, a norma della legge 31 maggio 1955, n. 265. L'articolo 2 di detta legge prevede che tale personale salariato può essere mantenuto in servizio per un periodo non eccedente i 180 giorni, ed inoltre che, ove ricorrano assolute ed inderogabili esigenze della produzione, il personale anzidetto può essere trattenuto al lavoro per un periodo ulteriore che in nessun caso può superare altri 90 giorni.

Pertanto, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può assumere, per le suaccennate esigenze di carattere stagionale, personale salariato per un periodo non eccedente i 270 giorni.

Tali norme hanno trovato regolare applicazione, senza dar origine a controversie, fino a quando è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, in adempimento della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il cui articolo 25 stabiliva che il Governo della Repubblica era delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1971, norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le assunzioni temporanee, per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti, di personale straordinario.

Ed è proprio su quanto contenuto nel precitato decreto n. 276 che è sorto il problema fondamentale oggetto del disegno di legge in discussione. Ci si domanda: per assunzione di operai per lavori di carattere stagionale presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato cosa si intende? Poichè si tratta di far fronte ad esigenze di carattere stagionale, evidentemente le relative assunzioni temporanee rivestono un carattere ordinario e ricorrente. Comunque, il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ha disciplinato anche questa materia, perchè nel penultimo comma dell'articolo 1 è stabilito testualmente quanto segue:

« Il termine di cui alla lettera b) del presente articolo (e cioè il limite massimo di 90 giorni nell'anno solare stabilito per il mantenimento in servizio) è sostituito, limitatamente al personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, assunto per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia e per lavori stagionali delle saline, da quello previsto dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265 ».

Ovverosia: mentre alla lettera b) dell'articolo 1 di tale decreto n. 276 si stabilisce che il personale straordinario può essere trattenuto in servizio per un periodo non eccedente i 90 giorni entro un anno, con il precitato ultimo comma si inserisce una deroga a tale principio proprio in favore del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato assunto temporaneamente per le esigenze stagionali in argomento, stabi-

lendo che il trattenimento in servizio può superare i 90 giorni nell'anno, ma non oltrepassare i 270 giorni.

Qual è la ragione per cui, sia da parte governativa che da parte dei due colleghi proponenti, sono stati presentati i due disegni di legge di cui stiamo discutendo? La ragione è quella di evitare il periodo di interruzione di sei mesi stabilito alla lettera c) del decreto presidenziale n. 276 avanti richiamato, nei confronti delle assunzioni di salariati temporanei disposte dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Rimane tuttavia una perplessità sulla formulazione dei due disegni di legge in esame, che mi accingo ora ad esporre: mentre il provvedimento proposto dal Governo si limita a stabilire che al personale straordinario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato non si applica l'interruzione di sei mesi, prevista dalla lettera c) del più volte citato decreto presidenziale n. 276; il disegno di legge presentato dai due colleghi Barbaro e Tiriolo, oltre a prevedere la non applicazione dell'interruzione dei sei mesi, analogamente al testo governativo, tende a disporre che le assunzioni del personale temporaneo presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato continuino ad essere regolate dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265: e cioè, in sostanza, che entro l'anno si possano superare i 270 giorni di lavoro straordinario.

PRESIDENTE. In questo caso, quale sarebbe l'interesse dell'Amministrazione?

DE LUCA, relatore alla Commissione. L'Amministrazione dei monopoli si veniva a trovare facilitata, potendo riconfermare in servizio gli operai straordinari già pratici nelle lavorazioni di cui si tratta: difatti, la precitata legge n. 265 — articolo 2 — che disciplinava questa materia non parlava affatto del periodo d'interruzione obbligatoria fra un periodo e l'altro di assunzione. Ritengo pertanto di chiarire a me stesso ed ai colleghi della Commissione quale può essere l'inconveniente che si verificherebbe qualora approvassimo il testo del

disegno di legge governativo e non lo integrassimo, come io proporrei, con il contenuto del disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Sarei anzi del parere di accogliere quest'ultimo testo, ritenendolo più completo.

BORSARI. Secondo la proposta del relatore, si verrebbe a stabilire che non solo si possono superare i 270 giorni di servizio straordinario nell'anno, ma che, altresì, non si fa luogo al periodo d'interruzione fra un servizio e l'altro.

PRESIDENTE. Prego il relatore di chiarire questo punto: qualora venisse accolto il testo del disegno di legge parlamentare, l'introduzione dell'eccezione riguardante la soppressione del periodo d'interruzione fra un servizio e l'altro nell'assunzione dei salariati temporanei sarebbe estensibile ad altri settori consimili ,oltrechè all'Amministrazione dei monopoli di Stato?

DE LUCA, relatore alla Commissione. No, non sarebbe estensibile perchè l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, disciplina la materia delle assunzioni del personale a carattere straordinario per tutte le amministrazioni. L'eccezione riguarderebbe soltanto l'Amministrazione dei monopoli di Stato, ove noi approvassimo il disegno di legge.

PRESIDENTE. Allora la sua conclusione è che si proponga il testo parlamentare come testo base e, naturalmente, si consideri come emendamento il testo governativo.

D E L U C A, relatore alla Commissione. Quest'ultimo viene assorbito, perchè è già contenuto nel testo parlamentare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POERIO. Le leggi fondamentali che regolano il rapporto di lavoro vuoi per dipendenza diretta, vuoi per dipendenza in-

diretta dallo Stato, sono la 90 del 1961 e la 230 del 1962. La 90 stabilisce la durata del rapporto di lavoro e precisa che tutti coloro i quali hanno rapporti di lavoro con enti non dipendenti, evidentemente, dallo Stato, ma parastatali (in questo caso gli appalti delle ferrovie dello Stato, l'Anas, eccetera) di durata superiore ai due anni, e comunque precedenti al marzo 1963, vengono inquadrati automaticamente, anche se vi sia una finzione giuridica che interrompe il rapporto stesso. Anche in quel caso, cioè, superato il secondo anno, il dipendente può chiedere l'inquadramento in organico da parte dell'amministrazione presso la quale è stato prestatore d'opera.

B O R R A C C I N O . Il mio Gruppo è d'accordo di adottare il testo del disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che, oltre al periodo di 270 giorni, dà la possibilità all'amministrazione dello Stato di poter trattenere in servizio gli stagionali per un ulteriore periodo di 90 giorni per esigenze, appunto, della produzione.

Z U G N O . Ringrazio il relatore perchè ha posto in evidenza quelle che sono le differenze tra i due disegni di legge, che a prima vista non sembrerebbero neanche esistere. In sostanza entrambi i testi portano a 270 giorni il periodo di lavoro stagionale, ed è quanto viene chiesto da parte della categoria. La differenza, come ha rilevato molto opportunamente il relatore senatore De Luca, è una differenza che io penso debba giuocare in favore dell'Amministrazione. Non conosco con esattezza i periodi in cui c'è bisogno di questo personale, però, nello stabilire il limite di 270 giorni, anche il Governo ammette che vi sia un'esigenza del settore. Ora a me sembra che in questo senso, tenuto conto che non c'è il timore di analoghe rivendicazioni da parte di altri settori, il disegno di legge n. 267 sia più completo in quanto consente, sì, di raggiungere i 270 giorni lavorativi, come vuole anche il Governo, però di raggiungerli indipendentemente dal fatto che essi, allo scadere di un anno solare, possano continuare nell'anno successivo, e quindi dando conti-

6^a COMMISSIONE

nuità alle esigenze di servizio dell'Amministrazione dei monopoli. Pertanto, credo che dopo le conclusioni del relatore possiamo anche noi ritenerci d'accordo.

- PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione l'articolo unico del disegno di legge, mi permetterei di suggerire la formulazione di « testo unificato », ricavato dai disegni di legge 267 e 488, piuttosto che quella di « testo assorbito » (che sarebbe il testo del disegno di legge n. 488, assorbito nel disegno di legge n. 267). Penso che il relatore possa essere d'accordo.
- DE LUCA, relatore alla Commissione. Accetto la proposta del Presidente. Vorrei altresì proporre, dopo aver sentito il rappresentante del Governo, una lieve modifica al testo parlamentare, che in sostanza accoglie la norma stabilita dall'altro disegnodi legge, ma si esprime in maniera più chiara. Mi riservo quindi, dopo aver sentito il Sottosegretario, di indicare quale dovrebbe essere la modifica.
- PRESIDENTE. Poichè si tratta di un articolo unico e la discussione è terminata, la pregherei di esporre subito il suo emendamento, o meglio il testo sostitutivo di quello del disegno di legge di iniziativa parlamentare.
- DE LUCA, relatore alla Commissione. Io adotterei questa formulazione: « In deroga all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, le assunzioni di personale per lavori di carattere stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono disciplinate dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1955, n. 265. Pertanto l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è soppresso ».
- $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. A me sembra un testo anche più chiaro.
- A M A D E I, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo non aveva nessu-

na difficoltà ad approvare il disegno di legge presentato dai senatori Barbaro e Tiriolo che era identico al testo governativo, ma poichè la nuova formulazione proposta dal relatore prevede, ad abundantiam, espressamente la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, che è proprio quel comma che ha dato luogo agli inconvenienti che nella iniziativa legislativa s'intendono eliminare, il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo di cui ha dato lettura il relatore, che non modifica niente, ma è più preciso e meglio formulato.

- PRESIDENTE. La parola « pertanto » con la quale inizia l'ultimo capoverso non mi sembra molto appropriata. Proporrei di eliminarla; il capoverso suonerebbe allora così: « L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è soppresso ». È una formulazione meno discorsiva di quella suggerita dal relatore.
- D E L U C A , relatore alla Commissione. Me ne ero reso conto anch'io. A rigore quest'ultimo comma del testo da me proposto potrebbe anche essere soppresso. Ma siccome nel decreto del Presidente della Repubblica, all'articolo 1, c'è una certa commistione di norme, con quel « pertanto » intendevo esprimere questo concetto.
- PRESIDENTE. Ma il concetto è ribadito dal fatto che si dice esplicitamente che è abolito l'ultimo comma dell'articolo 1.
- P O E R I O . Vorrei far presente una mia preoccupazione; e riprendo il discorso che avevo lasciato in sospeso. Il rapporto di lavoro in Italia con le amministrazioni pubbliche Stato o parastato è disciplinato da due precise leggi che sono state emanate nella terza legislatura: e sono, come ho detto, la legge 230 e la legge 90. Ora, se noi inseriamo qui la « deroga » (questo è il punto che voglio sottoporre alla riflessione dei colleghi) contravveniamo a

quelle che sono le norme di carattere generale.

E perchè questo? Perchè, a mio avviso, la dizione contenuta nel testo dei colleghi Barbaro e Tiriolo — oltre a far salva la preocccupazione ora prospettata dal relatore — dal punto di vista della formulazione della legge è più perfetta. Per tali motivi proporrei che venisse redatto un testo unificato dei due disegni di legge, che comprenda una prima parte in cui si dispone che è soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto n. 276, ed una seconda parte, nel testo proposto dal relatore De Luca, accogliendovi il contenuto del disegno di legge d'iniziativa parlamentare: ma senza inserirvi la data della decorrenza ed il vocabolo « pertanto ». La legge deve vivere nel tempo e come conseguenza di questo principio si deve armonizzare con le leggi precedenti, pur modificandole, com'è stato proposto in questa discussione. Facciamo salvo questo aspetto che costituisce la mia preoccupazione, e poi stendiamo un testo unificato nella forma che più riteniamo opportuna.

D E L U C A , relatore alla Commissione. Potrei anche accettare la formulazione proposta dal collega Poerio, ed allora il testo unificato potrebbe risultare come segue:

« Le assunzioni di personale per lavori di carattere stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono disciplinate dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è soppresso ».

 $P\ O\ E\ R\ I\ O$. Sono d'accordo su questo testo.

A M A D E I , sottosegretario di Stato per le finanze. A nome del Governo dichiaro di non avere nulla da obiettare sul testo unificato nella formulazione proposta dal relatore e pertanto esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico dei due disegni di legge in discussione che, secondo la proposta del relatore, risulta così formulato:

Articolo unico.

« Le assunzioni di personale per lavori di carattere stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono disciplinate dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è soppresso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo unificato dei due disegni di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Quanto al titolo, propongo che sia accolto quello del disegno di legge n. 267: « Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio » (224), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio », d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è già stato discusso dalla nostra Commissione in sede referente nella seduta di martedì 21 novembre scorso.

Nel corso della discussione, all'unanimità, la Commissione decise di richiederne l'as-

6^a COMMISSIONE

segnazione in sede deliberante. Poichè mi è stata comunicata tale assegnazione da parte del Presidente del Senato, procediamo alla discussione.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RICCI, relatore alla Commissione. Credo di poter riferire integralmente quanto ho avuto occasione di esporre nella precedente seduta in sede referente: e cioè che sostanzialmente il disegno di legge al nostro esame riproduce nel testo pressochè identico un analogo disegno di legge, proposto nella scorsa legislatura dai senatori Dindo e Tansini, approvato dalla Commissione finanze e tesoro nella seduta del 13 maggio 1971, trasmesso alla Camera dei deputati il 19 maggio 1971 e quivi esaminato dalla Commissione finanze e tesoro in sede referente: il provvedimento non potè compiere l'intero iter per l'approvazione, a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento.

La proposta contenuta nel disegno di legge trae motivazione dalle mutate condizioni nelle quali attualmente operano gli agenti di cambio. Essa tende quindi ad eliminare talune cause di incompatibilità con le funzioni di agente di cambio che non erano state contemplate dalla normativa degli anni '30, allorchè le funzioni dell'agente di cambio erano viste in un clima diverso. La normativa allora vigente prevedeva che l'attività di agente di cambio fosse incompatibile con alcune attività, quali ad esempio quella di amministratore in società aventi azioni quotate in borsa. Si è sostenuto che tali incompatibilità contraddicono ad una migliore conoscenza dell'attività delle società per azioni, e quindi ad un più adeguato svolgimento della propria funzione da parte degli agenti di cambio; occorre in effetti eliminare, nell'attività degli agenti di cambio, quella funzione puramente notarile che non comporta un impegno così diretto ed immediato come oggi è richiesto.

D'altra parte, ricordo che nel corso della discussione, svoltasi durante la precedente legislatura in seno alla Commissione finanze e tesoro, le proposte contenute nel disegno di legge summenzionato furono accol-

te con alcune modificazioni di carattere formale, che concorsero a migliorare le finalità che il disegno di legge medesimo si proponeva.

Nel dibattito precedente, in sede referente, ho anche avuto occasione di sottolineare che il provvedimento al riesame di questa Commissione corrisponde nella sostanza anche al contenuto dello schema di disegno di legge che era stato predisposto dalla Commissione per la riforma della legislazione sulle borse e valori, la cosiddetta Commissione Gatto, che nel suo articolo 41 proponeva integralmente quanto è contemplato dal disegno di legge in esame.

Ho sottolineato, infine, che questo articolo unico, di cui procediamo oggi all'esame, si discosta dal precedente approvato
nella scorsa legislatura esclusivamente nella parte in cui si dice: « con la carica di
consigliere di amministrazione, amministratore unico o sindaco o con la qualifica di
dipendente di società quotate in Borsa ».
Si aggiunge anche « e non quotate »; quindi: « società quotate e non quotate in
Borsa ».

I motivi per i quali è stata proposta questa aggiunta li ho spiegati la volta scorsa: è una limitazione maggiore, vorrei dire, al testo di legge originario che corrisponde a qualche preoccupazione che è stata manifestata in alcune sedi, pur dovendosi rilevare che il mercato delle azioni non quotate in Borsa ,il cosiddetto mercato ristretto, è una attività esclusivamente di carattere privatistico e quindi, in qualche misura, esula dalle competenze ufficiali tipiche del settore. L'esclusione dell'incompatibilità in attività di società con azioni non quotate in Borsa sembrava potesse essere accolta, in quanto si riteneva proprio che questo tipo di attività avvenisse naturalmente extra-Borsa e che quindi non dovesse essere preso in esame da parte del legislatore. Comunque, siccome trattasi di un ulteriore mezzo di garanzia, nessuna difficoltà ad accogliere la nuova aggiunta.

Anche il senatore Zuccalà, che nella passata legislatura disquisì su questo argomento, nella scorsa riunione si dichiarò d'ac6^a Commissione

7° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

cordo nel senso che una maggiore limitazione poteva anche essere opportuna.

Questo, in termini più sintetici, è quanto riferii nella passata riunione. Il senatore Zuccalà avanzò la proposta di apportare all'articolo unico una ulteriore aggiunta, che era quella contenuta nell'articolo 40 dello schema del disegno di legge della Commissione Gatto, e cioè che gli agenti di cambio possono tuttavia compiere operazioni di investimento e di disinvestimento strettamente inerenti al proprio patrimonio. Su questa aggiunta non vi è stata discussione, nè io mi faccio portatore ufficiale di un emendamento in questo senso. Mi limito solamente, dopo aver ricordato i motivi e i precedenti storici del disegno di legge, a proporne la approvazione nel testo sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BORSARI. A nome del mio Gruppo ribadisco in questa seduta la riserva già esposta nella precedente discussione del disegno di legge in esame, avvenuta in sede referente: e cioè che sarebbe stato opportuno, prima d'inserire questo provvedimento all'ordine del giorno, di attendere lo svolgimento dell'indagine, proposta dal collega Li Vigni, per una riforma di tutta la materia sull'attività complessiva delle Borse valori, e non procedere pertanto ad alcuna nuova disciplina di parti collaterali, come fatto dalla normativa in discussione concernente gli agenti di cambio.

Difatti, potrebbe avvenire che dalla conclusione della precitata indagine risulti da riformare anche la regolamentazione sulla attività degli agenti di cambio, e quindi che anche la presente proposta debba essere riveduta e corretta.

S C H I E T R O M A, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la preclusione dell'esercizio della professione di agente di cambio non soltanto ai dipendenti di società con azioni quotate in borsa, ma anche di società con azioni non quotate, sembra giustificata dal-

la considerazione che apparirebbe difficile, in un lavoro subordinato, interpretare il disposto della legge che prescrive all'agente di cambio le norme a cui si deve assoggettare per esercitare la sua professione; pertanto mi pare che ogni perplessità al riguardo dovrebbe cadere.

Un'altra modifica, a mio modo di vedere, dovrebbe essere apportata al secondo comma, in cui, ferma restando la disposizione che gli agenti di cambio non possono fare in proprio o per conto di altri agenti di cambio operazioni di Borsa, sarebbe opportuno specificare che tali operazioni non si possono effettuare neppure a mezzo di interposta persona, in questo modo precisandosi che il divieto, che non può essere eluso a mezzo di interposta persona, è in armonia con quanto sancito nell'articolo 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 15.

Per quanto riguarda il terzo comma, si potrebbe anche abolirlo, tenuto conto del fatto che il testo ripropone quello già approvato nella passata legislatura, da questa Commissione, con l'assenso dello stesso rappresentante del Governo. Mi pare che in questa sede io possa farmi presentatore di un emendamento che praticamente era già stato approvato in questa Commissione, con l'accordo del Governo: aggiungere cioè al secondo comma, dopo le parole: « in proprio » le altre: « nè direttamente nè a mezzo di interposta persona ».

PRESIDENTE. C'è forse una formulazione migliore: « non possono ... nè direttamente nè per interposta persona ».

POERIO. No, « per » indica il fine che si vuole raggiungere.

RICCI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, premesso che la richiesta dell'onorevole Sottosegretario risponde allo schema dell'articolo 40 della Commissione Gatto, il cui primo comma dice: « Gli agenti di cambio non possono operare per conto di altri agenti di cambio della stessa Borsa valori; non possono fare in proprio alcuna operazione di Borsa, nè direttamente, nè a mezzo di interposta persona »; propor-

6ª COMMISSIONE

rei di entrare nel merito delle osservazioni che sono state fatte dai colleghi. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla considerazione che le modifiche che si vengono a proporre al testo del disegno di legge, snaturano completamente il significato del suo contenuto.

La dizione: « Non possono fare in proprio alcuna operazione di Borsa », significa che non possono agire direttamente per se stessi, in favore di se stessi. E non possono agire in favore di se stessi nemmeno attraverso terze persone. Ma la dizione: « ... nè direttamente, nè per interposta persona », può significare che possono agire invece a favore di terze persone. In tal modo si esprime una cosa un po' diversa da quella che si intende veramente dire.

Chiarisco meglio: mi pare che con la dizione: « nè direttamente, nè a mezzo di interposta persona », s'inserisca un preciso divieto, per cui sarei favorevole alla dizione così com'è stata formulata dal sottosegretario per il tesoro Schietroma, che è stata già accettata dalla Commissione di studio.

S C H I E T R O M A, sottosegretario di Stato per il tesoro. Trattandosi di preoccupazioni del relatore che mi sembrano fondate, e tenuto conto che tale dizione scaturisce da una Commissione di studio, che indubbiamente l'avrà vagliata con il concorso anche della parte interessata, ritengo che sarebbe più opportuno adottare questa formulazione a cui ha aderito il relatore stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico

La professione di agente di cambio è incompatibile: con l'esercizio delle attività considerate dall'articolo 2195 del codice civile; con la partecipazione a responsabilità illimitata ad enti, ditte o società che esercitano le attività di cui al citato articolo del codice civile; con la partecipazione ad aziende od istituti di credito, o a ditte che operano abitualmente in Borsa; con la carica di consigliere di amministrazione, amministratore unico o sindaco o con la qualifica di dipendente di società quotate e non quotate in Borsa, tranne i casi specificatamente autorizzati dal Ministero del tesoro; con la professione di avvocato, o procuratore legale o dottore commercialista; con la gestione esattoriale o esazione dei tributi; con la carica di direttore responsabile di giornali, ai sensi della vigente legge sulla stampa.

Gli agenti di cambio non possono operare per conto di altri agenti di cambio della stessa Borsa valori; non possono altresì fare in proprio, alcuna operazione di Borsa.

Gli articoli 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, 1, secondo comma, del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sono abrogati.

Il secondo comma, in base alla modifica proposta sarebbe il seguente:

« Gli agenti di cambio non possono operare per conto di altri agenti di cambio della stessa Borsa valori; non possono altresì fare in proprio, nè direttamente, nè per interposta persona, alcuna operazione di Borsa ».

R I C C I , relatore alla Commissione. Per una maggiore chiarezza del significato di questo testo, proporrei di sostituire le parole: « nè per interposta persona », con le parole: « nè a mezzo di interposta persona ». Ciò per la considerazione che per noi che legiferiamo il fine propostoci può essere chiaro, ma se non è sufficientemente precisato, può essere diversamente interpretato.

Le parole « a mezzo », possono significare « mediante »; mentre la parola « per » può essere interpretata « mediante », come può significare « a favore ». Ed in tal caso non so quali possono essere le conseguenze.

Z U G N O. Nella stesura dei testi dei disegni di legge, sono più per la ripetizione e per una dizione discorsiva, piuttosto che per una dizione sintetica che si può prestare ad interpretazioni equivoche, come ha accennato il relatore.

6ª COMMISSIONE

PRESIDENTE. Nella lingua italiana la preposizione « per » può benissimo significare anche « a mezzo », però le parole « a mezzo » in effetti esprimono un significato meglio definito.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Condivido la proposta di sostituire la parola « per », con le parole « a mezzo ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo unico.

(È approvato).

Metto ora ai voti il secondo comma dello articolo unico il quale, con gli emendamenti testè proposti, risulta così modificato:

« Gli agenti di cambio non possono operare per conto di altri agenti di cambio della stessa Borsa valori; non possono altresì fare in proprio, nè direttamente nè a mezzo di interposta persona, alcuna operazione di Borsa ».

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo unico.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia Vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato " San Giuseppe" » (242), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia Vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe », d'iniziativa dei senatori Zugno, De Zan, Martinazzoli e Mazzoli.

I colleghi ricorderanno che nella scorsa seduta abbiamo discusso piuttosto ampiamente su questo disegno di legge ed avevano poi pregato il relatore, senatore Patrini, di approfondire il contenuto di un articolo di questo provvedimento.

PATRINI, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Sottocommissione da me presieduta si è riunita nuovamente il 22 novembre scorso ed ha valutato sia i rilievi pertinenti del Governo, sia le considerazioni che erano state fatte dai vari oratori; e avendo constatato anche che la dismissione di un bene dal demanio dello Stato al patrimonio disponibile dello Stato stesso è atto amministrativo, ha convenuto di tornare ad una proposta già avanzata nella passata legislatura: sopprimere cioè all'articolo 1 le parole: « cessa di appartenere al demanio dello Stato ed è trasferito al patrimonio disponibile dello Stato », lasciando al Ministero delle finanze la competenza amministrativa di questo atto, a seguito della domanda che la Curia Vescovile di Brescia ne aveva fatto. Abbiamo inoltre convenuto di introdurre, nel secondo comma dell'articolo 2, la parola « ripristino » (vi darò poi il testo proposto dalla Sottocommissione, come pure di accettare (articolo 3) la riduzione delle venti rate annuali a dieci rate, come indicato dal sottosegretario Belotti nella seduta scorsa.

La Sottocommissione ha altresì osservato che l'articolo 4, nel testo presentato, cioè: « Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto », è superfluo, in quanto tale facoltà è già di competenza dello stesso Ministro.

Si è altresì convenuto, data la incertezza (e qui mi riferisco all'ampio intervento del sottosegretario Schietroma) intorno ai ben 30 sub mappali di questo piccolo appezzamento, di non disquisire se toglierli o non toglierli, in quanto se l'immobile è del demanio tali sub mappali sono inclusi, se non è del demanio essi sono esclusi. Eventualmente

6a COMMISSIONE

le clausole che verranno poi stilate per l'atto di alienazione rifletteranno partitamente questa situazione, e ciò sembra a noi anche più corretto. In conseguenza il relatore, a nome della Sottocommissione, farebbe questa proposta di emendamento: abbinare l'articolo 1 all'articolo 2; mantenere in piedi l'articolo 3, che diventerebbe articolo 2, con le predette modifiche; quindi sopprimere l'articolo 4 perchè ritenuto superfluo. Il disegno di legge verrebbe a essere perciò composto di due soli articoli, così concepiti: « È autorizzata la vendita a trattativa privata alla Mensa Vescovile di Brescia (per cui occorrerà anche un piccolo emendamento come dicevo nella mia relazione - al titolo, dove si parla di « Curia Vescovile »), per il prezzo di 50 milioni di lire, dell'immobile situato in Brescia, denominato San Giuseppe e distinto nel catasto edilizio urbano del comune di Brescia con i mappali da 3035 (togliamo il primo sub) a 3035 sub 30 (qui c'è un errore di stampa: 3025 invece che 3035), con vincolo di destinazione a museo d'arte sacra». Questo costituirebbe il primo comma dell'articolo 1. Il secondo comma dell'articolo 2 — che diventa il secondo comma dell'articolo 1, - recherebbe la seguente aggiunta: « L'atto di alienazione dovrà prevedere apposite clausole negoziali per garantire, anche contro eventuali terzi acquirenti, il mantenimento dell'unità monumentale del bene »: a questo punto si inseriscono le parole « il suo ripristino », e poi si continua con le altre « e la sua destinazione ». A questo punto la Sottocommissione vorrebbe aggiungere: « a museo ».

L'articolo 2 — che è il 3 attuale — al posto delle parole « venti rate annuali », recherebbe « dieci rate annuali ».

Infine il titolo dovrebbe essere così modificato: « Vendita a trattativa privata alla Mensa (anzichè « Curia ») Vescovile di Brescia del fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe ».

Questa è la mia comunicazione a seguito dell'ampia discussione e degli ampi chiarimenti che hanno formato oggetto della scorsa seduta e che la Sottocommissione ha concretato in queste proposte che spero la Commissione voglia accogliere.

Z U G N O . Chiedo scusa se mi permetto di prendere la parola dopo il relatore, ma poichè ho partecipato alla riunione della Sottocommissione, quando appunto è stato fatto presente che da parte della pubblica Amministrazione c'era la possibilità con atto amministrativo di classificare il bene demaniale in bene patrimoniale, avevo accolto questa impostazione. Però ho poi avuto un ripensamento, e mi dispiace farlo presente soltanto adesso in Commissione: indubbiamente, la esistenza di questa potestà dell'Amministrazione, non significa l'attribuzione ad essa di esclusiva competenza in materia, in quanto il Parlamento ha sempre la facoltà, attraverso una legge, di disporre anche il declassamento di beni demaniali a beni patrimoniali. Si tratterebbe quindi di una disposizione del codice civile riguardante atti che non devono essere sottoposti all'esame del Parlamento, cioè di trasferimenti al patrimonio di beni che poi saranno venduti per mezzo d'asta, a licitazione o a trattativa privata. Ma qui interviene il Parlamento a disporre la vendita attraverso una legge.

Con l'inserimento, d'altronde, in questo disegno di legge, del disposto, suggerito nella precedente legislatura dal collega Trabucchi, che prevede il trasferimento del bene demaniale al patrimonio dello Stato, si evita alla Amministrazione di dover provvedere a tale trasferimento mediante l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, con le conseguenti onerose e lunghe procedure, quali la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e così via.

Pregherei perciò i colleghi della Commissione di voler mantenere invariato il testo dell'articolo 1, in modo da consentire di poter risolvere più rapidamente la questione al nostro esame.

PATRINI, relatore alla Commissione. Desidero chiarire che da tutta la discussione svoltasi in seno alla Sottocommissione era emerso, sia nella prima seduta, che nella seconda svoltasi la settimana scorsa, un grosso contrasto sul problema del permanere dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del disegno di legge; in particolare erano sorte alcune questioni riguardo le garanzie per la

conservazione, il ripristino e la destinazione dell'unità monumentale di cui si tratta.

Non ho alcuna difficoltà a mantenere il testo primitivo dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 2; per il secondo comma dell'articolo 2 proporrei un emendamento: dopo le parole: « del bene », aggiungere: « , il suo ripristino »; e dopo la parola: « destinazione », includere le parole: « a museo ». All'articolo 3 proporrei di sostituire « dieci » in luogo di « venti » rate annuali.

Per quanto concerne la sdemanializzazione del bene, disposta con l'articolo 1, ripeto che, quale relatore, non pongo alcuna obiezione alla tesi sostenuta dal proponente del disegno di legge: certamente ciò concorre ad agevolare la risoluzione della questione in modo più rapido.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno chiarire ai colleghi quali sono ora le proposte al nostro esame: l'articolo 1 rimarrebbe identico al testo; l'articolo 2 verrebbe nel secondo comma con l'aggiunta delle parole: «, il suo ripristino » dopo la parola « bene ». Aggiungere, in fine, le parole: « a museo ».

PATRINI, relatore alla Commissione. Avrei da proporre un altro emendamento al secondo comma dell'articolo 2: sostituire la parola: « contro » con le altre: « nei confronti di ».

PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa nuova proposta di emendamenti del relatore.

Infine, nell'articolo 3, la parola « venti » verrebbe sostituita con la parola: « dieci ». L'articolo 4 verrebbe soppresso.

M A R A N G O N I . Mi sembra che abbiamo discusso a lungo sulla questione oggetto del disegno di legge, ed in diverse sedute della Commissione: però è anche vero che la discussione è stata proficua, in quanto abbiamo appurato alcuni punti che non sarebbero stati chiariti se non ne avessimo discusso.

Circa l'osservazione fatta dal Sottosegretario nella seduta del 22 novembre scorso, intorno al mappale 30 *sub* 5, la Sottocommissione ha cercato di fare accertamenti per apportare più chiare informazioni alla Commissione: e siamo pervenuti alle conclusioni esposte dal relatore Patrini.

L'orientamento del mio Gruppo non era quello della vendita dell'immobile in questione; eravamo favorevoli alla forma dello affitto.

Come già abbiamo sottolineato, ci dispiace che non sia stata accolta la nostra richiesta di sentire in merito l'Amministrazione provinciale ed il comune di Brescia. Al riguardo si era detto, in corso di discussione, che dette Amministrazioni non avevano intendimento di acquistare questo immobile; però non esiste alcuna dichiarazione in tal senso.

Resta anche inteso che è fatto salvo il mantenimento dell'unità monumentale, estesa a tutta l'area interessata, compresa la sua destinazione a museo.

Riguardo la stima del valore dell'immobile, la nostra richiesta è quella di accettare la stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale di Brescia, cioè di lire 99.225.000.

Dato che l'Ufficio tecnico erariale, che è un ufficio il quale credo abbia il compito di tutelare gli interessi dello Stato, ha fatto una stima di questo genere, non comprendiamo il perchè dobbiamo proporre il 50 per cento di quella stima: potevamo allora farne a meno. Quindi noi proponiamo che il prezzo rimanga quello stabilito.

BORSARI. Potremmo sapere in che cosa consiste l'altra parte del bene patrimoniale che sarebbe stata ceduta in precedenza a questo ente?

Z U G N O . A questa domanda è meglio che risponda il relatore. Io posso anticipare che si tratta di due piccoli chiostri, che dovrebbero essere in proprietà, e di una chiesa che invece è demaniale e che è concessa in uso perpetuo, senza spese, alla parrocchia di S. Faustino, il Patrono di Brescia. La questione più interessante, però, è quella sollevata dal senatore Marangoni Io lo ringrazio per il fatto che, nonostante le opposizioni iniziali, ci si sia incanalati verso l'unica

strada possibile, perchè indubbiamente noi, sia alla soluzione di un affitto lungo, per esempio di novantanove anni, sia a quella della concessione in uso perpetuo, avremmo voluto senz'altro accedere, in quantociò avrebbe comportato un onere molto minore rispetto alla vendita, sollevando anche l'amministrazione della Mensa vescovile dall'assunzione di responsabilità notevoli data la situazione di fatiscenza di molte parti dell'immobile. La cosa però più interessante rimane la valutazione dell'immobile novantanove milioni, che sono stati arro tondati a cento.

Sono d'accordo che le valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale debbano essere fatte sulla base del valore di mercato dei beni (e in questo gli Uffici tecnici erariali sono esemplari); convengo anche sull'opportunità che tali stime vengano generalmente accolte anche in testi legislativi; mi si consenta tuttavia di osservare che l'Ufficio tecnico erariale fa una valutazione, direi, assolutamente astratta, attribuendo al bene un valore venale e quindi considerandolo suscettibile di essere trasformato, di essere adattato ed avere le più diverse destinazioni, secondo la convenienza dell'acquirente. Quindi, in base a ciò, il valore dell'immobile, indubbiamente, dovrebbe essere di novantanove milioni.

MARANGONI. Non è possibile che l'ufficio faccia una stima pensando alla speculazione edilizia.

Z U G N O . Ma l'Ufficio tecnico erariale ha fatto la sua valutazione in via assoluta, fatta astrazione da qualsiasi vincolo. Noi invece, nella legge e poi nel contratto di vendita che sarà in seguito stipulato, mettiamo il vincolo di destinazione a museo di arte sacra. Qualcuno ha proposto una formula più ampia, mettendo soltanto « museo ». La Sovrintendenza alle belle arti, per adattare la destinazione alla natura del bene monumentale, ha suggerito la precisazione del vincolo ed io non sarei dell'avviso che il Parlamento possa derogare a quella che è una direttiva e una raccomandazione precisa fatta dall'Amministrazione.

Si è anche proposto di condizionare la vendita all'obbligo del restauro e del ripristino, il che significa riportare, dallo stato in cui è ridotto, alle condizioni normali, l'edificio che ha quasi cinque secoli di vita: l'obbligo, cioè di ripristinare tutte le pitture, tutte le opere che lo stabile comprende e mantenerle poi in buone condizioni. Lo Stato, con tutte le sue possibilità, non ha mai fatto questo, ma ora ne richiede l'impegno, da parte dell'acquirente.

Ora mi sembra che oneri di questo genere non trovino nemmeno in minima parte la capienza nei cinquanta milioni di riduzione che abbiamo chiesto. Per questo mi permetto di pregare i colleghi e anche il Governo di non insistere nella modifica di tale importo, perchè i vincoli che qui vengono imposti all'acquirente comporteranno veramente degli oneri notevoli e pesanti; per cui, come eravamo disposti a dare anche gratuitamente questo bene in uso perpetuo purchè venisse riportato nella sua prisca situazione, così dobbiamo avere il coraggio di fare una valutazione che prescinda dallo astratto valore di mercato del bene, per tenere presenti invece le finalità che vogliamo raggiungere attraverso questa vendita.

PAZIENZA. Desidero ringraziare il relatore e la Sottocommissione che ci mettono in condizioni di approvare questo testo legislativo. Sino ad ora erano sorte molte perplessità sulla scia delle considerazioni del Sottosegretario, che condivido, circa i famosi *sub*-mappali, ma sembra che la Sottocommis sione abbia trovato la soluzione giusta: mediante le riserve sull'individuazione precisa di questo mappale e attraverso il vincolo dell'unità monumentale, l'Amministrazione viene messa in grado di assoggettare anche il mappale controverso a quei vincoli che la legge prevede. Vorrei però che restasse a verbale una raccomandazione al Governo di provvedere a tutti gli accertamenti in ordine a quelle mappe al fine di salvaguardare il concetto di unità monumentale.

Per quanto si riferisce al prezzo, non sono d'accordo con il senatore Marangoni e mi sembra giusto quanto precisato dal senatore Zugno, cioè che la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è una valutazione di stima. Indubbiamente non solo noi assoggettiamo l'immobile a vincoli precisi, ma imponiamo anche obbligazioni che trovano la contropartita in decine e decine di milioni per il ripristino dell'immobile.

Vorrei fare osservare ai colleghi che siamo arrivati ad essere quasi tutti d'accordo su questo testo governativo proprio in relazione alla necessità da tutti condivisa di assicurare la ricostruzione ed il restauro dell'edificio. Tutto questo implica una spesa che è valutata ben al di là, forse, dei cinquanta milioni previsti da una stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale, il quale avrà tenuto certamente conto dei vincoli esistenti, ma probabilmente non avrà tenuto conto delle spese necessarie per il ripristino.

Quando un privato acquista un immobile, se il prezzo convenuto viene rateizzato in 10 o 20 anni, si verifica una maggiorazione del prezzo che arriva fino al raddoppio attraverso gli interessi: ma in questo disegno di legge non se ne parla. Il mancato aggravio degli interessi sarà comunque sostituito dal carico delle spese necessarie per il ripristino dell'immobile.

Raccomando al Governo che sia provveduto a tutti gli accertamenti per garantire l'osservanza del concetto di unità monumentale.

P O E R I O . Premetto una mia personale constatazione: so di avere torto in partenza per non aver partecipato alle precedenti discussioni di questo provvedimento ed è perciò che avanzo le mie scuse ai colleghi della Commissione per quanto andrò a dire ora: che può avere sapore d'improvvisazione, ma che comunque mi è dettato da legittime considerazioni. Quali? Quelle di aver fatto di tutto per pormi nella giusta posizione di legislatore e quindi anche di rappresentante degli interessi dello Stato nei confronti di terzi

Una prima domanda è questa: è possibile l'alienazione di un bene dello Stato senza una conseguente destinazione del ricavato dalla cessione del bene stesso, per riprodurre un altro bene? Se devo rispondere come rappresentante di amministrazione comu-

nale o provinciale, debbo dire che questo non è possibile; ovvero è possibile ad una sola condizione, e cioè che il bene alienato riproduca un altro bene; anzi questi atti devono essere contemporanei.

I colleghi che di legge se ne intendono (sono un contadino che sa solo un po' di latino) credo che con me devono pur convenire su un dato fondamentale: se un comune od una provincia dovesse procedere all'alienazione di un proprio bene, nella stessa delibera nella quale del bene si parla, è necessario che vi sia il dispositivo del trasferimento del ricavo dall'alienazione, per riprodurre un altro bene che sia pari a quello che è stato alienato. Mi dovete dimostrare il contrario di quanto ho detto, citando i sacri testi legislativi, anche nei riguardi del caso in esame, che riguarda un bene statale. Dobbiamo tutti avere la coscienza a posto su problemi di questo tipo!

Per questo motivo è mia convinzione che da parte del nostro Gruppo politico sarà votato contro questa forma di alienazione di un bene demaniale qual è l'immobile di cui si tratta. Sorge anche la perplessità di venire a creare un precedente nella nostra legislazione.

Una seconda questione concerne il problema del costo dell'immobile: si dice che è un prezzo alto, oppure che è basso. Andrei molto cauto in una valutazione di questo tipo: perchè vi sono alcune inversioni di tendenza nelle leggi economiche. Oggi viene acquisito il concetto di rendita di posizione: qual è questo concetto? C'è un momento obiettivo in quella che è la valutazione del bene. la sua rendita deriva dalla collocazione obiettiva del bene Essa dipende dalla particolare esposizione del bene: uno stabile all'interno di una città, in una piazza, accanto ad un fiume, eccetera. Ne consegue il fatto che, per esempio, mentre fino a qualche anno fa era discutibile il valore di uno stabile al centro della città, oggi vi è un'inversione di tendenza: questo stabile assume un valore maggiore ai fini dei servizi che si possono ottenere e di cui si può beneficiare. È questo, ripeto, un concetto di politica economica che viene acquisito nei grandi Stati moderni.

6a COMMISSIONE

Quindi, c'è questo concetto di rendita di posizione che non va sottovalutato. La considerazione sullo stato di fatiscenza del bene di cui ora ci occupiamo, a mio avviso non ha senso: perchè è la collocazione dell'immobile stesso che riproduce, dà consistenza, ricchezza e valore obiettivo al bene.

La terza questione è quella relativa alla destinazione a museo di arte sacra: ma un museo di arte sacra può avere anche un suo scopo di lucro: e chi lo vieta? Molti di noi hanno visitato tali musei e per entrare hanno dovuto sborsare un contributo.

Z U G N O . Mi spieghi allora come mai lo Stato ci perde amministrando i musei.

P O E R I O . Ma il concetto di Stato è un'altra cosa perchè diventa momento della cultura, diventa servizio. In questo caso il momento della cultura non è soggetto a calcoli, perchè cultura e libertà sono la stessa cosa dacchè Bacone ha scoperto che un uomo più sa e più vale.

Il problema quindi è abbastanza preciso, a mio avviso: bisogna considerare la destinazione a museo di arte sacra. Ma di quale parte, poi? Di quella che nel 1896, secondo i dati del senatore Patrini, fu già ceduta, o di quella di cui attualmente si propone la cessione? A parte questo interrogativo, resta comunque il problema essenziale della non alienabilità dei beni dello Stato.

Il discorso quindi, signor Presidente, a mio avviso, va impostato su tale questione. Se chiarimenti ci vengono dati sulla valutazione del bene, sulla sua destinazione, sulla sua utilità e sul suo uso, il discorso può essere anche portato avanti e valutato seriamente, pur mantenendo sempre la questione pregiudiziale che il bene è dello Stato e non può essere, secondo noi, alienato.

PRESIDENTE. Senatore Poerio, nel suo intervento ha adombrato una questione pregiudiziale asserendo che gli immobili dello Stato non possono essere alienati. Le dirò allora che l'articolo 21 della legge di contabilità, che è una legge del 1923, così afferma: «L'alienazione degli immo-

bili dello Stato, quando non sia regolata, per determinate categorie di beni, da leggi speciali, deve essere autorizzata caso per caso con determinati provvedimenti legislativi ». Noi ci troviamo appunto nella sede di esame di un provvedimento legislativo.

POERIO. « Caso per caso », signor Presidente.

PRESIDENTE. Questo è il caso di una proposta di legge presentata da alcuni colleghi. E che questo sia vero si evince anche dal bilancio dello Stato. Nello stato di previsione dell'entrata per il 1972 appare il capitolo 4003 il quale prevede un'entrata per vendita di beni immobili per quattro miliardi di lire: erano sette miliardi nel 1971, vi è una riduzione di tre miliardi. Dice la nota che accompagna la variazione: « Variazione che si propone in relazione alla presunta alienazione dei beni ».

In quale categoria sono comprese queste entrate? Nel titolo III. Il titolo I riguarda le entrate tributarie; il titolo III le entrate extra-tributarie; il titolo III riguarda, appunto, l'alienazione e l'ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti. Di questo titolo III la categoria 13 riguarda la vendita di beni immobili. Siamo, quindi, a mio giudizio, nella norma legislativa.

Per quanto concerne la valutazione debbo dire che ci sono serie di volumi che discutono il concetto di valore, e la legge fiscale, quando dispone che particolari organismi dello Stato debbano stabilire un valore, usa sempre la frase: « Valore venale in comune commercio »: si deve trattare di commercio comune e di valore da tradursi in denaro, cioè di valore venale. Ora quando il valore venale deve essere stimato per un complesso monumentale gravato di vincoli artistici particolari — e qui siamo in presenza di un monumento nazionale - immagino quali difficoltà l'Ufficio tecnico erariale dovrà affrontare per stabilire il valore in comune commercio, di un bene intangibile, che richiede particolari spese di manutenzione.

Io non saprei dire su quali elementi si possa stabilire il valore venale in comune commercio di un bene che, se alienato, rimane

intangibile nella sua costituzione e nella sua destinazione: il suo reddito può derivare dalla sua destinazione a museo. Per cui non mi soffermerei molto sulla cifra indicata dall'Ufficio tecnico erariale. Come altre volte abbiamo fatto, in questa Commissione, trattandosi di alienare aree che dovevano poi servire per uso pubblico, noi di proposito non abbiamo tenuto conto dei valori che, secondo i criteri di edificabilità, gli uffici tecnici avevano indicato.

Ho voluto dire questo affinchè si resti nel concreto del disegno di legge: vi è un vincolo di carattere artistico che interessa la mensa vescovile — che è un ente religioso — su un fabbricato fatiscente: si parla addirittura di pericolo di crolli. Nella risposta che l'Ufficio tecnico erariale ha dato al Ministero, il quale ha chiesto se la perizia del 1970 poteva essere ancora presa come base per il 1971, detto ufficio ha affermato che se anche ci fosse un maggior valore, questo sarebbe immediatamente compensato dal fatto della maggior fatiscenza, delle precarie condizioni in cui il fabbricato si trova.

BORSARI. Noi vorremmo avere un chiarimento: vorremmo sapere se l'articolo 1, dal momento che è stato modificato, si riferisce anche a quella parte dell'immobile che è stata già alienata.

PRESIDENTE. Sì, comprende tutto. Do nuovamente lettura dell'articolo: «L'immobile demaniale situato in Brescia, denominato San Giuseppe e distinto nel catasto edilizio urbano del comune di Brescia con i mappali da 3035, sub 1 a 3035 sub 30, cessa di appartenere al demanio dello Stato ed è trasferito al patrimonio disponibile dello Stato ».

BORSARI. Così redatto l'articolo 1 si riferisce al bene da alienare oggi e al bene già alienato ieri. Questo è un punto su cui non devono rimanere dubbi.

PATRINI, relatore alla Commissione. Ritengo mio dovere rispondere alle osservazioni sollevate dai senatori Marangoni e Poerio. Ho tentato di interloquire durante l'in-

tervento del senatore Poerio quando egli ha accusato il provvedimento di incompletezza. ma l'ho fatto a ragion veduta perchè io, per anni, ho svolto relazioni in questa materia e sono stato anche relatore per l'alienazione di un bene demaniale nella zona industriale di Pordenone. Ebbene, in quel caso non era nemmeno prevista la destinazione, mentre qui, come ben ha detto il Presidente, è prevista la destinazione, in armonia col titolo III delle entrate del bilancio dello Stato. Chiarito questo punto, vorrei anche rispondere ad una battuta che sempre il senatore Poerio ha avuto nei miei riguardi, accennando ad una questione di « coscienza a posto ». Devo dire che con i dati che ho alla mano, e che riferirò, io sono molto più a posto con la mia coscienza nei confronti di questo provvedimento che non di un altro, precedentemente deliberato, per il quale non avevo la documentazione ufficiale e tecnica di cui ora dispongo.

Veniamo al punto: è stato chiesto perchè è stato determinato un prezzo di 50 milioni, quando la stima dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia ha stabilito un valore di lire 99.225.000; orbene, se i colleghi saranno tanto gentili da prestarmi la loro attenzione, riferirò come si è giunti a tale stima che, faccio notare, risale al 17 febbraio 1970.

Leggo le diverse valutazioni: cortile ovest, metri quadrati 800, a lire 82.000 il metro quadrato, 41 milioni; locali in via G. da Salò. metri quadrati 205, a lire 130.000, 26.650.000; cantina, metri quadrati 300, a lire 5.000, 1 milione e 500.000; locali verso Rua Confettora, metri quadrati 390, a lire 30.000, 11 milioni e 700.000; locali del primo piano, metri quadrati 450, a lire 72.000, 32.400.000; locali adattabili ad abitazioni e studi, metri quadrati 830, a lire 100.000, 83.000.000; locali del secondo piano adattabili ad abitazioni e studi, metri quadrati 820, a lire 75.000, 61 milioni. Totale 257.750.000. Mi esimo dallo elencare le spese di trasformazione che, sempre ai prezzi di tre anni fa, ammontano a 146.000.000; detraendo dai 257.750.000 i 146 milioni e 650.000 arriviamo a 111.100.000.

La stima in base al reddito ammonta a 10.020.000. Le deduzioni per spese di manutenzione, assicurazione, imposte e tasse, eccetera, sono del 30 per cento, cioè di 3 mi-

lioni; 10.020.000 meno 3.000.000 fa 7.020.000. Tenuto conto del particolare tipo di immobile, viene adottato il saggio del 3 per cento di capitalizzazione e arriviamo così a 234 milioni; detraendo i 146.650.000 abbiamo 87.350.000. La media tra i due valori ottenuti, di 87.350.000 e di 111.100.000, è uguale a 99.225.000.

Ripeto che questa stima risale a tre anni fa e forse è anche anteriore; per di più non era previsto l'obbligo del ripristino del complesso monumentale. Tale ripristino e la riduzione da venti a dieci delle rate annuali per il pagamento del prezzo di vendita rendono i 50 milioni pertinenti all'occasione.

Queste sono le ragioni per le quali non ho proposto aumenti e non mi sono opposto all'emendamento; ripeto, la mia decisione è stata presa a ragion veduta, sulla base della documentazione dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia, ma tenendo anche conto della evoluzione dei prezzi da tre anni a questa parte. D'altronde, quella stima mi sembra dia sufficienti garanzie, considerando il tipo degli ambienti e il fatto — di cui tutti siamo consapevoli — che oggi si costruiscono appartamenti nuovi a meno di 130.000 lire al metro quadrato.

Ritengo di aver sufficientemente motivato e spiegato il mio atteggiamento.

A M A D E I , sottosegretario di Stato per le finanze. Esordisco anch'io, come ha fatto il senatore Poerio, dicendo che mi rammarico di non aver partecipato alla precedente discussione. Pertanto, non potrò prendere decisioni diverse da quelle prese dal sottosegretario Belotti, che aveva portato quasi a termine la discussione.

Constato con piacere che nel nuovo testo si è tenuto conto di alcune considerazioni fatte dal Governo. Si è infatti accettata la riduzione a 10 delle rate annuali — attraverso le quali avverrà il pagamento del prezzo di vendita — e la soppressione dell'articolo 4, apparso superfluo, dato che la formalità in esso prevista è già sancita in via generale per tutti i contratti dello Stato. Come rappresentante del Ministero delle finanze, devo insistere perchè la perizia fatta dall'Uffi-

cio tecnico erariale di Brescia venga accettata.

È stato già ricordato che tale Ufficio ha fissato in lire 100 milioni il valore di stima del fabbricato demaniale in oggetto, con una perizia risalente al febbraio 1970 e che oggi dovrebbe essere suscettibile di aumento. Ecco la difficoltà in cui si può trovare il rappresentante del Governo nell'accettare la proposta. Pertanto, mi rimetto alla Commissione.

Sono d'accordo sul nuovo testo. L'unica riserva riguarda la cifra di 50 milioni proposta dal relatore.

PATRINI, relatore alla Commissione. Vorrei far osservare al rappresentante del Governo che la stima finale dovrebbe essere diminuita, tenendo conto sia degli aumentati costi del restauro che del ripristino.

A M A D E I, sottosegretario di Stato per le finanze. Senatore Patrini, sono d'accordo che si debba tener conto del fatto che le condizioni del bene sono ormai peggiorate. Non c'è dubbio però che i prezzi in questi ultimi anni sono tutti aumentati e non è possibile che un qualsiasi immobile, valutato tre anni fa, oggi mantenga lo stesso prezzo. Ciò che mi lascia perplesso è che effettivamente la stima dell'Ufficio tecnico erariale non teneva conto del ripristino, di cui nel disegno di legge è previsto l'obbligo. Da questo punto di vista l'osservazione del relatore è molto pertinente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'immobile demaniale situato in Brescia, denominato San Giuseppe e distinto nel catasto edilizio urbano del comune di Brescia con i mappali da 3035 *sub* 1 a 3025 *sub* 30, cessa di appartenere al demanio dello Stato

6^a COMMISSIONE

ed è trasferito al patrimonio disponibile dello Stato.

Il parere del relatore e del Governo è già stato espresso. Si tratta semplicemente di correggere un errore tipografico al quarto rigo, dove il numero 3025 va letto 3035.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo con la modifica formale ora ricordata.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la vendita a trattativa privata alla Mensa vescovile di Brescia, per il prezzo di 50 milioni di lire, dell'immobile di cui all'articolo 1, con vincolo di destinazione a museo di arte sacra.

L'atto di alienazione dovrà prevedere apposite clausole negoziali per garantire, anche contro eventuali terzi acquirenti, il mantenimento dell'unità monumentale del bene e la sua destinazione.

BORSARI. Presentiamo un emendamento al primo comma: sostituire la cifra: « 50 milioni » con l'altra: « 100 milioni ».

PATRINI, relatore alla Commissione. Sono contrario.

AMADEI, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi rimetto alla Commissione.

Z U C C A L À . Il Gruppo socialista vota a favore dell'emendamento, soprattutto tenendo conto delle considerazioni fatte dal sottosegretario di Stato Amadei.

Non accettiamo che il rappresentante del Governo, dopo essersi riferito ad una valutazione fatta da un ufficio dello Stato, si rimetta alla Commissione. Riteniamo che la difesa del patrimonio dello Stato vada fatta in questa sede e, pur essendo contrari alla cessione del bene n oggetto alla Mensa vescovile di Brescia, riteniamo che quanto meno il prezzo debba essere adeguato alla stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale.

Tutte le considerazioni fatte dal relatore ci sembrano veramente erronee. Rapportare l'edificio monumentale al « casermone » che si può costruire a Brescia a 100 mila lire al metro quadrato non ha senso. Non vedo infatti come si possa paragonare la somma di 100 o 200 lire, che si suppone si pagherà per accedere al futuro museo d'arte sacra che la Curia vescovile di Brescia farà dell'edificio ripristinato, con 100 o 200 lire da spendere per visitare un casermone per il quale si sono spese 100 mila lire il metro quadrato!

S C H I E T R O M A, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di un bene di inestimabile valore, che stiamo cercando di conservare al patrimonio nazionale!

Z U C C A L À . Ci fa piacere sentire questo dal rappresentante del Governo! Il fatto è che il Governo non ha la capacità di difendere un bene di inestimabile valore e preferisce cederlo ad altri!

Confermiamo, comunque, il nostro voto favorevole all'emendamento presentato dal Gruppo comunista per portare a 100 milioni il valore del bene in oggetto.

P A Z I E N Z A . Dichiaro di essere contrario all'emendamento. Ed anch'io mi riallaccio alle dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo, in particolare a quella in cui è stato esplicitamente ammesso che la perizia dell'Ufficio tecnico erariale non teneva conto delle spese di ripristino, anche prescindendo dalla osservazione del relatore, a mio avviso valida, e cioè che l'importo di tali spese si è inasprito in questi ultimi tre anni, tanto da ritenersi proporzionalmente maggiore dell'incremento del valore patrimoniale del bene.

Sono questi i motivi per i quali voto contro l'emendamento.

R U S S O . Voto anche io contro l'emendamento. La destinazione a museo d'arte sacra dell'immobile è un fatto che deve essere preso nella massima considerazione dalla Commissione. Si parla tanto di difesa del nostro patrimonio artistico, ed il settore del-

6ª COMMISSIONE

l'arte sacra è uno dei più importanti e delicati di tale patrimonio. Vedere che qualcuno si interessa di difendere l'arte sacra è per me, cultore modestissimo ma appassionato d'arte, motivo di gioia. E poichè non si tratta solo di destinare l'edificio in questione a museo, ma si tratta di ripristinare e ridare valore ad un bene di cui si è sentito parlare e si è sottolineata l'importanza artistica, penso sia opportuno un incoraggiamento a tale iniziativa da parte del Senato, che si è sempre mostrato molto sensibile alla difesa dei beni culturali ed artistici del nostro Paese.

CAROLLO. È forse superfluo che io dichiari di essere contrario all'emendamento proposto dal collega Borsari. Sento però, in tutta coscienza, di dover motivare il mio voto contrario, in considerazione non solo delle cose dette dai colleghi proponenti lo emedamento, ma del taglio dato ai loro interventi.

Anzitutto credo vada sottolineato che il Governo ha riconosciuto il valore, anche di spesa, che deriva dall'obbligo del ripristino dell'intero monumento. Ed è per questo che il Governo, se dal punto di vista formale si è rimesso alla Commissione, sostanzialmente ha dichiarato la propria adesione al concetto fondamentale espresso dal relatore in riferimento ai 50 milioni.

A questo punto però si è introdotto un concetto che mi sembra assolutamente assurdo. Si vorrebbe cioè attribuire alla Mensa vescovile di Brescia un'intenzione speculativa perchè dal museo ricaverebbe nientemeno 100 o 200 lire per ogni biglietto d'ingresso. Non comprendo come si possa concepire in termini di speculazione un fatto che, come ben si sa, porta semmai a delle perdite di gestione! E siccome, per implicito, affermare questo concetto è un po' come porre sullo stesso piano la Mensa vescovile di Brescia che dà vita ad un museo d'arte sacra e lo speculatore edilizio che costruisce un grattacielo di venti piani, credo che la cosa sia offensiva per la nostra logica . . .

POERIO. Il concetto attuale del valore di un bene non è più questo. Il concetto attuale del valore prescinde dal servizio immediato che il bene offre!

CAROLLO. I monumenti non hanno un loro mercato! Il valore di un monumento non è paragonabile a quello di un'area edificabile.

Io, comunque, non ho interrotto il collega e desidererei che egli mi lasciasse terminare.

Qui, prima si riconosce che un monumento merita di essere conservato, nonostante si constati che lo Stato non è in grado di farlo, poi, di fronte al fatto che vi è (in questo caso la Curia vescovile di Brescia) chi si ripromette, spendendo denaro, di ridare vita al monumento stesso, si passa dal concetto di valore culturale a quello di speculazione!

È proprio — ripeto — il taglio che avete dato ai vostri interventi che mi porta a sottolineare un aspetto che colpisce chi, come me, pur essendo cattolico e democristiano, si reputa laico...

POERIO. La cultura è un bene, è il frutto di una accumulazione, non è una cosa che si improvvisa!

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Carollo.

CAROLLO. Il senatore Poerio, ad un certo punto, ha fatto un richiamo alla laicità di ognuno di noi e taluni colleghi hanno qui dichiarato che il loro voto sarà contrario proprio per questo motivo. Io sono un laico (pur essendo cattolico) e, in quanto tale, rispetto tutte le forme di cultura che sono testimonianza di civiltà. Quando in Parlamento e fuori del Parlamento si è parlato, per esempio, del monumento a Marsala non si è parlato esclusivamente del fatto architettonico o del costo dell'opera; ben si sa che quel monumento vuol essere un centro di irradiazione culturale in ordine a determinati interessi culturali che possono anche sembrare di ispirazione non certamente cattolica. Però, proprio il nostro laicismo ci consente di riconoscere il valore anche di quelle forme culturali che possono non avere una scaturigine esclusivamente

6^a COMMISSIONE

cattolica. Per quale motivo anche da parte vostra non vi dovrebbe essere il riconoscimento di un valore culturale, anche se di ispirazione cattolica? A me sembra che atteggiamenti siffatti sono di carattere stalinista dal punto di vista della concezione culturale dello sviluppo della civiltà. Non si può parlare di problemi di principio; se mai un problema di principio esiste, è quello di riconoscere come meritevoli tutti gli sforzi intesi a valorizzare le diverse forme e testimonianze culturali, quale che sia la loro ispirazione. Per questo motivo io voto contro l'emendamento e a favore del disegno di legge.

PINNA. Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Borsari e concordo con le dichiarazioni del senatore Zuccalà, secondo le quali stupisce non poco l'atteggiamento del Governo. Di fronte alla stima di 100 milioni dell'Ufficio tecnico erariale il Governo ha assunto una posizione particolare, tenuto conto anche dell'aumento di valore verificatosi in questi ultimi tempi. Comunque, tale posizione può essere difesa chiamando in causa l'obbligo del ripristino dell'immobile - dal momento che la stima, come è stato già rilevato dal relatore, è stata fatta con oculatezza — senza ricorrere alla laicità o meno delle diverse posizioni. Noi, però, riteniamo che la difesa del patrimonio artistico ed archeologico spetti in modo preminente allo Stato, e da questa posizione non intendiamo in alcun modo derogare. Per queste considerazioni riteniamo utile ed opportuno che l'emendamento venga preso nella dovuta considerazione, senza che ci vengano attribuiti ancoraggi a concetti di carattere stalinistico, cosa che noi respingiamo anche perchè non ha attinenza con la discussione in atto.

B O R S A R I . Io non avrei voluto aggiungere altro dopo il nuovo intervento, ma ora non posso che in modo sdegnato respingere quanto detto dal senatore Carollo: mi rifiuto di essere catalogato tra coloro che non hanno rispetto per tutti i valori culturali. Quando si dice che l'arte sacra è importante noi ne siamo perfettamente con-

vinti. La questione di principio che abbiamo voluto qui porre era intesa nel senso di rimproverare allo Stato la sua mancanza di capacità e di forza nel curare questo adempimento nel modo dovuto, cioè il suo ricorso a forme di questo genere che non ci sembrano consentanee con lo spirito che qui è stato invocato.

Sono sicuro che voi tutti vi rendiate benissimo conto dei motivi che sono alla base dell'emendamento. Quando il Governo viene qui a dire che la stima fatta è quella dei suoi uffici, noi non possiamo che riprovare la sua condotta in contrasto con questa stima e quindi con gli interessi della Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Borsari — e non accolto dal relatore — tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 2 del testo al nostro esame, alle parole: «50 mlioni », le altre « 100 milioni ».

(Non è approvato).

La Sottocommissione ha presentato il se guente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2:

« L'atto di alienazione dovrà prevedere apposite clausole negoziali per garantire, anche nei confronti di eventuali terzi acquirenti, il mantenimento dell'unità monumentale del bene, il suo ripristino e la sua destinazione a museo ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Il pagamento del prezzo sarà effettuato in venti rate annuali, di cui la prima contestualmente alla stipulazione del contratto.

La Sottocommissione ha proposto un emendamento tendente a sostituire le pa-

6a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

role « in venti rate annuali », con le altre « in dieci rate annuali ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La Sottocommissione propone un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il relatore propone che il titolo del disegno di legge venga sostituito dal seguente:

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Mensa vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato "San Giuseppe" ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici Dott. FRANCO BATTOCCHIO